

REGOLAMENTO (CEE) N. 3562/90 DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 2814/90 recante modalità di applicazione della definizione degli agnelli ingrassati in carcasse pesanti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 9,

visto il regolamento (CEE) n. 3901/89 del Consiglio, del 12 dicembre 1989, relativo alla definizione degli agnelli ingrassati in carcasse pesanti⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che le modalità di applicazione della definizione degli agnelli ingrassati in carcasse pesanti sono state adottate dal regolamento (CEE) n. 2814/90 della Commissione⁽³⁾; che è opportuno adottare le disposizioni miranti a prevenire e a sanzionare le irregolarità e le frodi in materia di dichiarazioni relative all'ingrasso degli agnelli;

considerando che il comitato di gestione per gli ovini e i caprini non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2814/90 è modificato come segue:

1. All'articolo 1 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

« 6. Se il numero di agnelli effettivamente ammissibili accertato durante il controllo di cui al paragrafo 3 è inferiore a quello indicato nella corrispondente dichiarazione specifica, il produttore è escluso dal beneficio del premio corrispondente alla categoria pesante ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3013/89, fatti salvi i paragrafi 7, 8 e 9 del presente articolo.

7. Se la riduzione del numero di agnelli è imputabile a circostanze naturali della vita del gregge, il premio corrispondente alla categoria pesante è versato in funzione del numero di agnelli effettivamente ammissibili, purché tale riduzione e la sua causa siano registrate nel registro relativo all'ingrasso di cui al para-

grafo 2 e vengano comunicate alla competente autorità al termine del periodo di ingrasso della partita.

8. Se la riduzione è imputabile a forza maggiore, il premio corrispondente alla categoria pesante è corrisposto in funzione del numero di agnelli ammissibili nel momento in cui si è prodotto l'evento di forza maggiore, purché la riduzione e la sua causa siano registrate nel registro relativo all'ingrasso di cui al paragrafo 2 e vengano comunicate alla competente autorità al termine del periodo di ingrasso della partita. I casi imputabili a forza maggiore vengono esaminati caso per caso, in considerazione delle circostanze concrete adottate e dei documenti giustificativi forniti.

9. Se la differenza tra il numero di agnelli effettivamente ammissibili e il numero dichiarato, previa l'eventuale deduzione dei casi di cui ai paragrafi 7 e 8, risulta inferiore o uguale al 20 %, il premio corrispondente alla categoria pesante, ridotto del 15 %, viene versato in funzione del numero di agnelli ammissibili, a condizione che l'autorità competente ritenga che la differenza non derivi da una falsa dichiarazione effettuata deliberatamente o per negligenza grave.

10. Laddove si applichi il disposto del paragrafo 6, se l'autorità competente accerta che si tratta di una falsa dichiarazione fatta deliberatamente o per negligenza grave, il produttore perde anche il diritto al premio, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3013/89, per la campagna di commercializzazione relativamente alla quale è accertata la falsa dichiarazione.

11. Per la verifica del rispetto della percentuale minima di 40 % prevista all'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3013/89, si deve tener conto del numero di agnelli effettivamente ammissibili, maggiorato dei casi imputabili a circostanze naturali di cui al paragrafo 7 del presente articolo.»

2. All'articolo 2 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

« 5. Se il numero di agnelli effettivamente ammissibili, accertato in occasione delle ispezioni di cui al paragrafo 3, è inferiore a quello risultante dall'applicazione dell'indice di cui all'articolo 1, paragrafo 5, previa deduzione dei casi imputabili a circostanze naturali di cui al paragrafo 4 e dei casi imputabili a forza maggiore, il produttore è escluso dal beneficio del premio corrispondente alla categoria pesante, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3013/89, fermo restando il paragrafo 6. I casi imputabili a forza maggiore sono comunicati alla competente autorità al termine del periodo di cui al paragrafo 2 e vengono esaminati caso per caso in considerazione delle circostanze concrete adottate e dei documenti giustificativi forniti.

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 375 del 23. 12. 1989, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 268 del 29. 9. 1990, pag. 35.

6. Se la differenza di cui al paragrafo 5 è inferiore o uguale al 20 %, viene corrisposto per l'insieme delle pecore ammissibili il premio corrispondente alla categoria pesante ridotto del 15 %, a condizione che l'autorità competente ritenga che tale differenza non derivi da una falsa dichiarazione effettuata deliberatamente o per negligenza grave.

7. In caso di applicazione del paragrafo 5, se l'autorità competente accerta che le indicazioni contenute nella domanda di premio in applicazione del paragrafo 1 costituiscono una falsa dichiarazione fatta deliberatamente o per negligenza grave, il produttore perde inoltre il diritto al premio ai sensi dell'articolo 5, para-

grafo 3 del regolamento (CEE) n. 3013/89 anche per la campagna di commercializzazione relativamente alla quale è stata accertata la falsa dichiarazione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica ai premi da erogare per la campagna 1991 le cui domande non sono ancora state presentate.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione
